



COMUNE DI LEVICO TERME

Provincia di Trento



VERBALE N. 5/2016

della seduta del Consiglio Comunale di data 19 agosto 2016

L'anno duemilasedici, addì 19 del mese di agosto, convocato in seduta ordinaria per le ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dalla Presidente (prot. n. 12298 dd. 12.08.2016), recapitato a tutti i membri del Consiglio comunale ed affisso all'Albo comunale, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

1. Sartori Michele
2. Bertoldi Andrea
3. Acler Werner
4. Andreatta Paolo
5. Orsingher Guido
6. Fraizingher Laura
7. Piazza Rossella
8. Martinelli Marco
9. Campestrin Silvana
10. Postal Lamberto
11. Perina Emilio
12. Filippi Efrem
13. Avancini Romano
14. Peruzzi Moreno
15. Beretta Gianni
16. Dal Bianco Maurizio

Assenti giustificati i signori:

17. Lancerin Maurizio
18. Acler Tommaso

Partecipa il Vicesegretario dott. Loris Montagna.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.a Silvana Campestrin, nella Sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 20.15 per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. NOMINA SCRUTATORI.

2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

3. MOZIONE SU "GESTIONE IMPIANTO TERMALE DI LEVICO TERME E VETRIOLO".

Rel. Consigliere comunale Maurizio Dal Bianco del Gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle".

4. MOZIONE SU "MODIFICHE ALLA LEGGE ELETTORALE PROVINCIALE 5 MARZO 2003, N. 2, PER INTRODURRE "AZIONI POSITIVE" VOLTE A PROMUOVERE L'ACCESSO DELLE DONNE, ATTUALMENTE SOTTORAPPRESENTATE, ALLE FUNZIONI PUBBLICHE E ALLE CARICHE ELETTIVE PROVINCIALI".

Rel. Sindaco

5. ORDINE DEL GIORNO SU "POLIZIA MUNICIPALE".

Rel. Consigliere comunale Gianni Beretta del Gruppo consiliare "Levico Futura".

6. 2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2016-2018.

Rel. Sindaco

7. SENTENZA TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO N. 158/2016. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO.

Rel. Sindaco

8. ARTICOLO 193 D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2016-2018.

Rel. Sindaco

9. APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ANNO 2015 DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO TERME

Rel. Ass. W. Acler

10. VARIANTE PUNTUALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER RECEPIMENTO DELL'ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO FRA IL COMUNE DI LEVICO TERME E LA SOCIETÀ TAVERNA DI PEDROTTI ROBERTO & C. S.N.C. SULLE PP.FF. 652, 655/1, 658, 660, 662, 663/1, 663/2, 663/3 E PARTE DELLE PP.FF. 610/2 E 7700/2 C.C. LEVICO E SULLE PP.EDD. 1689 E 2484 C.C. LEVICO (ALBERGO DU LAC E STABILIMENTO TAVERNA) – ADOZIONE DEFINITIVA.

Rel. Vicesindaco Fraizingher

Il consigliere Dal Bianco si allontana dall'aula per 5 minuti in segno di protesta con la seguente motivazione *"perché la salvaguardia delle minoranze non è garantita al momento dell'accesso agli atti per ritardi o dimenticanze del Sindaco, della Giunta o del Segretario comunale"*.

1. NOMINA SCRUTATORI.

La Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Moreno Peruzzi e Efrem Filippi ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 2 (Peruzzi e Filippi), espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, approva.

La Presidente dà comunicazione delle interpellanze pervenute con richiesta di risposta scritta:

1. Interpellanza dd. 08.07.2016, assunta al prot. n. 10605 dd. 13.07.2016, su c.d. Progetto Levico Futura presentata dal Gruppo consiliare "Impegno per Levico".
Risposta del Sindaco prot. n. 11336 dd. 27.07.2016.

2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

Il Sindaco risponde al consigliere Dal Bianco in merito al ritardo nel dar corso alle richieste di accesso agli atti.

Il Sindaco comunica l'intenzione di porre all'attenzione della Commissione Statuto e Regolamento l'esame di modifica dei tempi minimi di convocazione del Consiglio comunale da 6 a 9 giorni (art. 40 del Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali), permettendo quindi ai consiglieri di avere maggior tempo per l'esame degli argomenti.

Interviene la Presidente per precisare che la convocazione del Consiglio comunale viene fatta, a norma di Regolamento, a seguito di chiare indicazioni del Sindaco o su richiesta dei consiglieri. La Presidente riferisce che non può attivarsi autonomamente per convocare un Consiglio comunale. Quindi a seguito di specifica richiesta, la Presidente predispone la convocazione dopo aver verificato la disponibilità della documentazione a partire dai cinque giorni precedenti il Consiglio.

Rientra il consigliere Dal Bianco.

3. MOZIONE SU "GESTIONE IMPIANTO TERMALE DI LEVICO TERME E VETRIOLO".

Rel. Consigliere comunale Maurizio Dal Bianco del Gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle".

Il consigliere Dal Bianco illustra la mozione (allegata al presente verbale).

Il Sindaco risponde alla mozione e propone di respingere la mozione.

Seguono gli interventi di:

- cons. BERETTA
- cons. FILIPPI
- cons. ANDREATTA

La Presidente pone in votazione la mozione che viene respinta con voti favorevoli n. 5 (Dal Bianco, Beretta, Filippi, Perina, Avancini), espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti.

4. MOZIONE SU "MODIFICHE ALLA LEGGE ELETTORALE PROVINCIALE 5 MARZO 2003, N. 2, PER INTRODURRE "AZIONI POSITIVE" VOLTE A PROMUOVERE L'ACCESSO DELLE DONNE, ATTUALMENTE SOTTORAPPRESENTATE, ALLE FUNZIONI PUBBLICHE E ALLE CARICHE ELETTIVE PROVINCIALI".

Rel. Sindaco

Il Sindaco illustra la mozione.

Seguono gli interventi di:

- cons. PIAZZA
- cons. PERINA

- cons. DAL BIANCO
- vicesindaco FRAIZINGHER
- cons. BERETTA
- cons. POSTAL
- cons. FILIPPI
- ass. W. ACLER
- cons. AVANCINI
- SINDACO
- presidente CAMPESTRIN

La Presidente pone in votazione la mozione, che viene approvata con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 5 (Filippi, Perina, Avancini, Dal Bianco, Beretta), espressi in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti e votanti, nel seguente testo:

d e l i b e r a

di approvare la seguente

MOZIONE

Il tema della **promozione dell'accesso delle donne alle cariche elettive** trova precisi riferimenti nella legislazione di rango costituzionale.

Un intervento normativo di rilievo in materia è rappresentato dalla modifica apportata all'art. 51, primo comma, della Costituzione: tale disposizione, che stabilisce il principio della parità dei sessi nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, è stata integrata dalla legge costituzionale n. 1/2003 nel senso di prevedere l'adozione di appositi provvedimenti per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, con l'obiettivo di incrementare il tasso di partecipazione femminile alla vita politica e istituzionale del Paese. La novella costituzionale ha aggiunto un periodo al primo comma dell'**art. 51 della Costituzione**, che, pertanto, attualmente così recita: "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. **A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini**".

Con la rinnovata disposizione costituzionale viene fornita quindi una copertura costituzionale all'introduzione di "**azioni positive**" volte a promuovere l'accesso delle donne – attualmente sottorappresentate – alle funzioni pubbliche e alle cariche elettive.

Al rispetto dell'uguaglianza in senso formale, già imposto dal primo periodo dell'art. 51 Cost. che esclude differenziazioni in base al sesso, si aggiunge ora la prefigurazione di interventi positivi volti a realizzare **in senso sostanziale** il principio della **parità di accesso**, attraverso la rimozione di quelle cause di squilibrio che hanno finora impedito l'uguaglianza delle condizioni di partenza.

La novella dell'art. 51 della Costituzione ha completato, a livello statale, quanto già previsto per il Trentino Alto Adige con la legge costituzionale n. 2/2001, la quale con l'art. 4 relativo all'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, ha introdotto disposizioni finalizzate alla promozione della parità di accesso alle consultazioni elettorali con l'espressa finalità di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi. Infatti, per effetto della modifica disposta dalla L. Cost. n. 2/2001, l'**art. 47 dello Statuto speciale** al secondo periodo del comma 2 ora dispone: "**Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali**".

Infine, l'**articolo 117, comma 7, della Costituzione**, come modificato dalla L. Cost. 3/2001, dispone: "**Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive**".

La giurisprudenza costituzionale sulle c.d. "quote elettorali", ovvero quegli istituti volti ad assicurare che nella presentazione delle candidature alle elezioni nessuno dei due sessi possa essere escluso o rappresentato al di sotto di una data soglia, si è espressa in maniera significativa con la sentenza n. 49 del 2003, con la quale, nel ritenere non contrastanti col dettato costituzionale alcune norme introdotte nella legislazione elettorale della Regione Valle d'Aosta, ha ricordato che le norme impugnate vanno interpretate anche in relazione all'intercorsa **evoluzione del quadro costituzionale, che ormai considera doverosa l'azione promozionale per la parità di accesso alle cariche elettive**, e con la sentenza n. 4 del 2010 con la quale, in merito alla legge elettorale della Regione Campania ha affermato che il quadro normativo, costituzionale e statutario, è complessivamente ispirato al principio

fondamentale dell'effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell'art. 3, secondo comma, Cost., che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del Paese.

A questo riguardo è opportuno richiamare anche la legge provinciale 18 giugno 2012 n. 13 "Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini", finalizzata a dare piena attuazione dei principi della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), firmata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132.

La normativa provinciale prevede all'art. 2, comma 2, lett. i) che la Provincia promuove la presenza delle donne nei luoghi decisionali, sia in ambito pubblico che privato, nelle assemblee elettive e nei diversi livelli di governo, negli enti, negli organismi e in tutti gli incarichi la cui nomina o designazione è di competenza della Provincia mentre all'art. 3, comma 1, fa esplicito riferimento all'adozione di specifiche "azioni positive" quali misure temporanee volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini e che possono prevedere vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato dal punto di vista quantitativo o qualitativo.

La legge elettorale provinciale 5 marzo 2003, n. 2 disciplina, in attuazione dell'art. 47 dello Statuto speciale, l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia.

L'unica norma provinciale ispirata ai principi della parità di genere in materia elettorale è stata introdotta nel 2008, con la legge provinciale n. 8/2008 che, con lo scopo di promuovere un minimo di equilibrio di genere nella formazione delle candidature, ha previsto che il rapporto fra i generi nelle liste elettorali non possa essere inferiore a un terzo/due terzi.

L'impatto concreto della norma, per quando riguarda i rappresentati eletti in consiglio provinciale, è stato tuttavia decisamente modesto. Nella XII legislatura (1998-03) le donne elette in consiglio erano state 6, nella XIII legislatura (2003-08) il numero delle donne elette è diminuito da 6 a 4, di cui 2 transitate in Giunta provinciale; nelle legislature successive per le quali era/è in vigore la norma che impone almeno un terzo di presenza femminile nelle liste, il numero delle consigliere provinciali non si è sostanzialmente modificato. Nella XIV legislatura, le consigliere provinciali sono state 5 più una transitata in Giunta, in questa legislatura le donne in Consiglio sono 6. Percentualmente la presenza femminile in Consiglio provinciale non ha mai superato il 17 per cento.

Se, come è evidente, intervenire solo sulla formazione delle liste per equilibrare la rappresentanza di genere tra i consiglieri è servito a poco, non resta che prevedere nella legge elettorale strumenti di riequilibrio più efficaci.

Nella precedente legislatura, con specifico riguardo alla tematica della parità di genere in materia elettorale, sono stati presentati i disegni di legge 114/2010, 232/2011, 345/2012 e 384/2013.

Attualmente in materia sono stati presentati il disegno di legge 11 marzo 2014, n. 18/XV (Modificazioni della legge elettorale provinciale in tema di parità di genere) - proponenti le consigliere e i consiglieri Lucia Maestri, Violetta Plotegher, Chiara Avanzo, Manuela Bottamedi, Mattia Civico, Alessio Manica e Luca Zeni, ed il disegno di legge 8 aprile 2014, n. 23/XV (Promozione di condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali fra uomo e donna: modificazioni della legge elettorale provinciale 2003) - proponente il consigliere Giacomo Bezzi.

Entrambi i disegni di legge sono stati assegnati alla prima Commissione permanente il cui programma dei lavori prevede l'esame entro l'estate e la trattazione in Consiglio provinciale il 13, 14 e 15 settembre.

I disegni di legge presentati, innovando ulteriormente rispetto alla piccola riforma del 2008, sono finalizzati ad introdurre nelle norme per l'elezione del Consiglio provinciale l'obbligo di comporre le liste rispettando la parità fra i sessi, prevedendo anche l'elencazione dei candidati alternata tra candidati di genere diverso, nonché, e qui risiede la novità che dovrebbe impattare maggiormente sulla rappresentanza di genere, la riduzione del numero di preferenze da tre a due e l'obbligo per l'elettore che esprime più di una preferenza di indicare candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza se dello stesso genere della prima. Viene previsto anche che dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva svolta in forma di tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste, e in ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione, deve garantire il rispetto della partecipazione attiva della presenza femminile nella misura minima del 50 per cento, pena l'applicazione di sanzioni.

Nella consapevolezza che il solo mutamento di una norma non basti a realizzare in modo immediato un cambiamento radicale e che sia necessario un impegno maggiore nei partiti, nelle associazioni e nei movimenti per valorizzare profili competenti e darvi l'effettivo sostegno in modo da renderli autorevoli e riconoscibili a livello pubblico, **si ritiene comunque indispensabile "forzare" con queste innovazioni normative un percorso che porti ad una presenza negli organi elettivi di uomini e donne in misura**

paritaria o quantomeno più vicina alla proporzione tra donne e uomini presente nella società che gli organi elettivi devono rappresentare.

Si ritiene altresì necessario ed imprescindibile che tali innovazioni normative vengano introdotte nella legge elettorale provinciale **in tempo utile per essere applicate fin dalla prossima legislatura.**

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

invita il Sindaco e la Giunta comunale

ad inviare la presente mozione al Presidente del Consiglio provinciale ed al Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento al fine di sollecitare il legislatore provinciale alla approvazione entro il corrente anno delle necessarie modifiche alla legge elettorale provinciale 5 marzo 2003, n. 2 per introdurre **"azioni positive" quali LISTE ELETTORALI composte da 50% donne e 50% uomini e l'adozione della "DOPPIA PREFERENZA" di GENERE secondo quanto contenuto nei disegni di legge n. 18/XV e n. 23/XV.**

DELIBERAZIONE N. 30 DEL 19.08.2016 "MOZIONE SU "MODIFICHE ALLA LEGGE ELETTORALE PROVINCIALE 5 MARZO 2003, N. 2, PER INTRODURRE "AZIONI POSITIVE" VOLTE A PROMUOVERE L'ACCESSO DELLE DONNE, ATTUALMENTE SOTTORAPPRESENTATE, ALLE FUNZIONI PUBBLICHE E ALLE CARICHE ELETTIVE PROVINCIALI".

5. ORDINE DEL GIORNO SU "POLIZIA MUNICIPALE".

Rel. Consigliere comunale Gianni Beretta del Gruppo consiliare "Levico Futura".

Il Consigliere Beretta illustra l'ordine del giorno.

Seguono gli interventi di:

- SINDACO
- cons. DAL BIANCO
- cons. FILIPPI
- cons. PERUZZI
- cons. BERETTA

La Presidente pone in votazione l'ordine del giorno, che viene approvato con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 1 (Dal Bianco), espressi in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti e votanti, nel seguente testo.

d e l i b e r a

di approvare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Nel 2015 il Consiglio comunale aveva votato a favore un mio ordine del giorno sulla qualità ed il costo della polizia municipale sovracomunale e il sindaco poi aveva dato incarico alla prima commissione di valutare il servizio che il nostro comune riceveva da essa.

Molte riunioni sono state fatte valutando il costo, la qualità e l'orario di servizio con dati portati direttamente dal sindaco, dal segretario, dal comandante della polizia municipale e dal vice segretario di Pergine in quanto referente del servizio.

La Commissione dopo un'attenta valutazione ha deciso di dare una proroga di un anno prescrivendo alcune richieste che servivano a migliorare il servizio sul nostro Comune.

La nuova convenzione firmata alla fine del 2015 prevede un accordo per altri 5 anni, ma con la possibilità di recedere ogni anno senza alcun tipo di penali economiche.

In questi oltre 8 mesi di servizio, penso che noi tutti ci siamo fatti un parere sul servizio che il nostro Comune sta ricevendo,

Chiedo quindi a sindaco e consiglio comunale

Di dare incarico con urgenza ad una commissione consiliare per valutare attentamente la qualità, il servizio e il costo fin qui ricevuto.

La commissione dovrà dare un parere se continuare con la convenzione o proporre nuove soluzioni.

DELIBERAZIONE N. 31 DEL 19.08.2016 "ORDINE DEL GIORNO SU "POLIZIA MUNICIPALE".

6. 2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2016-2018.

Rel. Sindaco

Il Sindaco illustra il provvedimento.

Seguono gli interventi di:

- cons. BERETTA
- cons. PERINA
- ass. BERTOLDI
- cons. DAL BIANCO
- cons. ANDREATTA
- SINDACO
- ass. MARTINELLI
- cons. FILIPPI

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione.

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 5 (Perina, Filippi, Avancini, Beretta, Dal Bianco), espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità che viene approvata con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 5 (Perina, Filippi, Avancini, Beretta, Dal Bianco), espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti.

Nel seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26.01.2016 con la quale venne approvato il Bilancio di Previsione 2016, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2016 – 2018 ed il programma Opere Pubbliche;

Riscontrata la necessità di apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione 2016 proposte dai responsabili dei servizi di merito ed in particolare:

in parte straordinaria, per finanziare o integrare il finanziamento previsto per:

- la realizzazione di un chiosco-bar presso il parco Segantini, previa redazione del progetto esecutivo, per un valore previsto di €. 446.000,00;
- i lavori di realizzazione una nuova rete dell'acquedotto potabile a servizio delle loc. Maso Rosso-Valdrana-Goccia d'oro e lavori di costruzione nuovo tratto di tubazione dal serbatoio Quaere alla rete di distribuzione loc. Quaere integrando lo stanziamento per complessivi €. 70.000,00;
- l'integrazione delle spese tecniche per il progetto definitivo relativo alla ristrutturazione della malga comunale "Basson di Sopra" e per la redazione del progetto esecutivo inerente la ristrutturazione dell'edificio "malghese", per €. 22.100,00;
- la predisposizione del progetto esecutivo di un nuovo impianto fotovoltaico presso il Polo Scolastico, per €. 10.300,00;
- modificare/integrare il software di gestione delle centraline idroelettriche per €. 22.000,00;
- la realizzazione di un locale per attività di coereutica e nuova aula attività normale presso il polo scolastico ed eseguire alcuni lavori inerenti il rispetto delle norme di sicurezza/antincendio, per €. 69.000,00;
- partecipazione nelle spese per la sistemazione del forte in loc. Busa Granda in C.C. Vignola, come da convenzione, per €. 23.000,00;
- la sistemazione e livellamento del terreno adibito a pista di decollo dei deltaplani e parapendii in loc. Vetriolo (Maso Vecchio) per una spesa di €. 63.000,00;

in parte corrente, per adeguare alcuni stanziamenti di entrata e di spesa alle effettive necessità e secondo gli accertamenti finora effettuati;

Preso atto che in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 (con il posticipo di un anno dei termini previsti dal D.Lgs. 118) gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Constatato che ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 9 ter, introdotto dal D.Lgs. 126/2014, in base al quale *nel corso dell'esercizio 2016 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2015, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui*;

Visti:

- la L.P. 9.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali ed il D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Visti gli allegati prospetti di variazione;

Visto il parere del Collegio dei Revisori del conto;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di procedere celermente all'adozione degli atti che ne conseguono;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

d e l i b e r a

1. di approvare le variazioni al Bilancio per l'esercizio finanziario 2016 resisi necessarie in relazione agli sviluppi della gestione e della programmazione degli investimenti, riepilogate negli allegati prospetti, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (variazione n. 9):
 - All. 1) – variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016 – 2018
 - All. 2) – riepilogo per titoli variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018
 - All. 3a) e 3b) - prospetti armonizzati relativi alla variazione (valore conoscitivo);
2. di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variata, la relazione previsionale e programmatica ed il programma generale delle opere pubbliche;
3. di dare atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di Bilancio;
4. di prendere atto che con successivo provvedimento verranno effettuate le opportune e conseguenti modifiche al Piano esecutivo di gestione.

DELIBERAZIONE N. 32 DEL 19.08.2016 "2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2016-2018."

7. SENTENZA TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO N. 158/2016. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO.

Rel. Sindaco

Il Sindaco illustra la proposta della deliberazione.

Nessun interloquendo.

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione.

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 5 (Perina, Filippi, Avancini, Beretta, Dal Bianco), espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti, nel seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con protocollo n. 6324 dd. 06.05.2015 veniva depositata presso codesta Spettabile Amministrazione comunale una richiesta di verifica urbanistica relativa a degli interventi urbanistici sulle particelle interessate dal piano di lottizzazione convenzionato in loc. Peraroi a Levico Terme da parte del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento avente protocollo provinciale n. S013/2015/240220/18.2.5 dd. 05.05.2015, successivamente rinnovata con nota prot. prov. n. S013/2015/261805/18.2.5 dd. 18.05.2015 assunta a prot. comunale n. 6929 dd. 18.05.2015;
- a seguito di sopralluogo di verifica effettuato dall'Ufficio Edilizia Privata in data 22.05.2015 di cui al verbale prot. n. 8530 del 08.06.2015, dell'esame della Commissione Edilizia Comunale di data 16.06.2015 e del seguente rapporto tecnico prot. n. 8893 del 18.06.2015, veniva accertato che, tra gli illeciti edilizi relativi ai lavori di cui sopra, vi era la mancata realizzazione di alcuni tratti di rivestimento in pietra naturale dei muri di sostegno e di recinzione in cemento ubicati lungo la viabilità interna al piano di lottizzazione e all'interno dei lotti medesimi, come invece stabilito dagli elaborati allegati al progetto relativo al piano di lottizzazione in questione approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 16 di data 14.05.2008;
- con raccomandata prot. n. 8979 di data 22.06.2015 veniva comunicato ai responsabili degli abusi edilizi quanto stabilito dalla Commissione Edilizia e dall'Amministrazione comunale, avvisando nello specifico che per il mancato rivestimento dei muri sarebbe stata emessa un'ingiunzione di riduzione dell'opera secondo il progetto approvato e che, in ogni caso, la mancata ottemperanza a quanto disposto nell'ordinanza nei tempi consentiti dalla medesima, non essendo possibile procedere a richiesta di sanatoria trattandosi di opera contrastante con le previsioni del piano attuativo, avrebbe comportato il pagamento di una sanzione determinata in misura pari al valore delle parti non eseguite secondo quanto stabilito dall'art. 129 comma 6 della Legge Urbanistica Provinciale 4 marzo 2008 n. 1 e ss.mm. e ii. per i casi di "difficoltà parziale";
- in data 25.06.2015 veniva pertanto emessa la necessaria ordinanza n. 77 prot. n. 9393 di sospensione immediata dei lavori, riduzione dell'opera come da progetto approvato, demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi, nella quale si ordinava, tra le varie cose, di eseguire il rivestimento in pietra naturale dei tratti di muri di sostegno e di recinzione realizzati in cemento faccia a vista lungo la viabilità interna e i singoli lotti del Piano di lottizzazione in loc. Peraroi a Levico Terme;
- a seguito delle osservazioni pervenute da parte dei responsabili degli abusi edilizi e dei successivi incontri con l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Edilizia Privata, l'impresa F.F. Costruzioni s.r.l. con sede in Via Petrarca 84 a Pergine Valsugana (TN), in qualità di co-lottizzante e proprietaria originaria dei lotti n. 1, n. 2 e n. 3, depositava una lettera di data 21.09.2015 assunta a protocollo comunale n. 13789 di data 21.09.2015 con la quale comunicava ufficialmente l'impossibilità materiale di procedere al rivestimento dei muri riguardanti le strade oggetto di lottizzazione prospicienti i lotti n. 1, n. 2 e n. 3 ed il parcheggio pubblico sul lato nord-est, chiedendo al Comune di Levico Terme di procedere per gli stessi al calcolo della sanzione determinata in misura pari al valore dell'opera non eseguita;
- con riferimento agli altri muri di sostegno e di recinzione oggetto di ordinanza, per quanto concerne i tratti lungo le strade di lottizzazione prospicienti i lotti n. 5 e n. 6 ed all'interno dei medesimi, gli interessati hanno provveduto nei tempi concessi dall'Amministrazione comunale al rivestimento degli stessi con pietra naturale come previsto nel progetto approvato dal Consiglio comunale, mentre per quanto concerne i tratti di muro all'interno dei lotti n. 1, n. 2 e n. 3 non prospicienti la viabilità, l'impresa F.F. Costruzioni s.r.l. ha presentato in data 29.09.2015 ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento contro il Comune di Levico Terme, assunto a protocollo comunale n. 14603 del 05.10.2015;
- per la parte non impugnata l'amministrazione ha dato corso all'ordinanza ed ha provveduto alla determinazione della relativa sanzione, incaricando il geom. Graziano Fedrizzi, C.F. FDRGZN71T14L378W - P.IVA 01475250229, con studio tecnico in Via G. Maroni n. 62 a Trento, della determinazione del valore venale delle costruzioni abusive ai sensi dell'art. 131 della L.P. 1/08 e ss.mm. e ii. per il mancato rivestimento di alcuni tratti di muri di sostegno e di recinzione realizzati all'interno del piano di lottizzazione in loc. Peraroi a Levico Terme lungo le strade di lottizzazione

catastralmente identificate dalle pp. ff. 1308/4, 1309/4 e 1309/5 C.C. Levico (lotti n. 1 – 2 – 3 e parcheggio pubblico lato nord – est);

- l'Amministrazione, ritenute comunque fondate le proprie ragioni, ha ritenuto di non costituirsi in giudizio per la parte impugnata;

Vista la sentenza del TRGA di Trento n. 158/2016 sul ricorso presentato da F.F. Costruzioni S.r.l. con cui, pronunciandosi definitivamente sul ricorso n. 392/2015, lo ha accolto condannando il Comune di Levico Terme al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio quantificate in € 2.000,00, oltre a oneri di legge, per complessivi € 2.429,24;

Atteso che è di competenza del Consiglio comunale procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del TRGA di Trento n. 158/2016, ai sensi dell'art. 21 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e successive modificazioni;

Preso atto che, in particolare, la fattispecie si riconduce al debito fuori bilancio di cui all'art. 21, comma 1 lettera a) del citato Testo unico, ovvero "sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive, nonché decreti ingiuntivi, transazioni giudiziarie, lodi arbitrali e relative spese legali" e che la sentenza, essendo esecutiva, richiede che l'Amministrazione comunale provveda al pagamento dell'importo indicato dal Giudice al fine di evitare azioni esecutive per il recupero coattivo del credito;

Dato atto che la spesa relativa al debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 319/2012 trova copertura a bilancio di previsione 2016 al capitolo 1203/85;

Visto il parere dei Revisori dei Conti;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

d e l i b e r a

1. di riconoscere, per le motivazioni esposte in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 158/2016 del 23 marzo 2016, ai sensi dell'art. 21 - comma 1 lettere a) del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, per un importo complessivo di € 2.429,24.;
2. di imputare la spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento al capitolo 1203/85 del bilancio di previsione per l'esercizio 2016;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione consiliare alla competente Procura della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 27.12.2002 n. 289.

DELIBERAZIONE N. 33 DEL 19.08.2016 "SENTENZA TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO N. 158/2016. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO."

8. ARTICOLO 193 D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2016-2018.

Rel. Sindaco

Il Sindaco illustra la proposta di delibera.

Nessun interloquendo.

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione.

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 5 (Perina, Filippi, Avancini, Beretta, Dal Bianco), espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità che viene approvata con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 5 (Perina, Filippi, Avancini, Beretta, Dal Bianco), espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti.

Nel seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta all'anno, entro il 31 luglio, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Visto il Bilancio di Previsione 2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26.01.2016;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016-2018 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 04.02.2016;

Richiamata la verifica periodica di bilancio del 1° semestre 2016 effettuata ai sensi dell'art. 43 del vigente Regolamento di contabilità, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario in data 5 luglio 2016, trasmessa alla Giunta comunale, al segretario generale ed ai responsabili dei servizi, dalla quale si evidenzia una situazione economica positiva che *"assicura, pur con la dovuta prudenza, la possibilità di far fronte alla programmazione nella dotazione finanziaria assegnata"*;

Rilevato che ora è stato segnalato un debito fuori bilancio di €. 2.000,00 oltre oneri di legge derivante da sentenza esecutiva, che è stato riconosciuto con separato atto e per il quale il finanziamento trova capienza sull'apposito stanziamento di bilancio;

Ricordato che la Giunta Comunale con deliberazione n. 117 del 15.06.2016 provvedeva al riaccertamento straordinario dei residui reimputando all'esercizio 2016 residui attivi per € 4.473.919,73 e residui passivi di parte corrente per € 250.046,39 e di parte capitale per € 7.767.592,41 e determinava il Fondo Pluriennale Vincolato - F.P.V. al 1° gennaio 2016 da iscrivere nella parte Entrata del Bilancio di previsione dell'esercizio 2016 di complessivi € 3.543.719,07 di cui € 240.091,74 relativi alla parte corrente e € 3.303.627,33 relativi alla parte capitale;

Preso atto che con il medesimo provvedimento appena richiamato veniva rideterminato il risultato di amministrazione per l'esercizio 2015, alla data del 1° gennaio 2016, per effetto dell'attività di riaccertamento straordinario, in € 742.811,69;

Verificato lo stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno e che non risulta necessario provvedere all'accantonamento di ulteriori poste al Fondo crediti di dubbia esigibilità già stanziato in sede di bilancio previsionale in € 25.082,21 in quanto sufficiente a coprire le poste in conto residui attivi ritenute inesigibili;

Rilevato che dall'analisi relativa alle minori e maggiori entrate nonché della maggiori e minori spese ad oggi prevedibili, non si rilevano al momento ipotesi di possibili squilibri di gestione, salvo il verificarsi di eventi eccezionali e/o imprevisti;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 232 dd. 24.11.2000 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 dd. 31.3.2011;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Visto il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti in data 10.08.2016;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

d e l i b e r a

1. di prendere atto dell'espletamento degli adempimenti prescritti dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 per quanto concerne la verifica degli equilibri di bilancio 2016 e pluriennale 2016 – 2018 relativamente alla gestione di competenza e alla gestione dei residui;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del citato D.Lgs. 18 agosto 2009 n. 267 e s.m. e i. alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali dando atto che:
 - a) gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2016 e 2016-2018 sono stati e vengono tenuti sotto controllo in modo continuativo;
 - b) le valutazioni e le proiezioni al 31 dicembre consentono di prevedere ragionevolmente il mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione
3. di dare atto altresì che il debito fuori bilancio di €. 2.000,00 oltre oneri, da riconoscere ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs 267/2000 come evidenziato in premessa, derivante da sentenza esecutiva, è stato riconosciuto nella legittimità con apposito provvedimento di questa stessa seduta;
4. di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2016.

DELIBERAZIONE N. 34 DEL 19.08.2016 “ARTICOLO 193 D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2016-2018.”

9. APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ANNO 2015 DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO TERME.

Rel. Ass. W. Acler

L'assessore Acler illustra il provvedimento.

Seguono gli interventi di:

- presidente CAMPESTRIN
- cons. BERETTA
- cons. PERINA

L'assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione.

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti, nel seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le disposizioni che regolano l'ordinamento dei Corpi Volontari dei Vigili del Fuoco, contenute nella L.R. dd. 20.08.1954, n. 20, nella L.P. 22.08.1988, n. 26 e nel Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. dd. 07.02.1992 n. 1-54/Leg;

Rilevato che da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari è stato presentato il rendiconto della gestione relativo all'anno 2015, approvato dall'Assemblea generale del Corpo, in data 13.05.2016 e pervenuto in data 13.05.2016 al prot. n. 7417;

Esaminati gli accertamenti e gli impegni di ogni singolo articolo;

Visto il Rendiconto della gestione per l'anno 2015, debitamente sottoscritto dal Comandante del Corpo nonché dal Cassiere;

Visto altresì il prospetto riportante la situazione dell'inventario;

Accertato quindi che la gestione è stata sotto ogni aspetto regolare sia dal lato contabile che dal lato amministrativo, per quanto risulta dal rendiconto;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, lettera b) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente.

d e l i b e r a

1. di approvare il Rendiconto della gestione dell'anno 2015 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Levico Terme nelle seguenti risultanze finali:

Fondo di cassa al 01.01.2015	€.	24.882,19
incassi in conto RESIDUI	€.	7.408,84
incassi in conto COMPETENZA	€.	55.554,35
TOTALE RISCOSSIONI	€.	87.845,38
pagamenti in conto RESIDUI	€.	27.627,70
pagamenti in conto COMPETENZA	€.	27.461,43
TOTALE PAGAMENTI	€.	55.089,13
Fondo di Cassa al 31.12.2015	€.	32.756,25
RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	+ €.	52.232,05
RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE	- €.	83.996,43
		991,87
	€.	
Avanzo di Amministrazione		

DELIBERAZIONE N. 35 DEL 19.08.2016 "APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ANNO 2015 DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO TERME."

- 10. VARIANTE PUNTUALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER RECEPIMENTO DELL'ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO FRA IL COMUNE DI LEVICO TERME E LA SOCIETÀ TAVERNA DI PEDROTTI ROBERTO & C. S.N.C. SULLE PP.FF. 652, 655/1, 658, 660, 662, 663/1, 663/2, 663/3 E PARTE DELLE PP.FF. 610/2 E 7700/2 C.C. LEVICO E SULLE PP.EDD. 1689 E 2484 C.C. LEVICO (ALBERGO DU LAC E STABILIMENTO TAVERNA) – ADOZIONE DEFINITIVA.**

Rel. Vicesindaco Fraizingher

La Presidente invita i consiglieri comunali a ritirare la proposta con la seguente motivazione "a seguito di un confronto avuto con i competenti Uffici della Provincia Autonoma di Trento, in termini giuridici, risulta che il Consiglio comunale è in carenza di potere per adottare il provvedimento in questo momento" ed espone la necessità di un approfondimento in merito.

La Vicesindaco Fraizingher risponde alla Presidente e chiede una sospensione del Consiglio comunale per riunirsi in Conferenza Capigruppo.

Intervengono l'assessore Acler ed il consigliere Dal Bianco.

Il Consiglio comunale viene sospeso dalle ore 23.00 alle ore 23.32.

La Vicesindaco Fraizingher illustra il punto.

Seguono gli interventi di:

- presidente CAMPESTRIN
- cons. FILIPPI
- cons. PERINA
- cons. POSTAL
- cons. ANDREATTA
- cons. BERETTA
- cons. DAL BIANCO
- SINDACO
- Vicesindaco FRAIZINGHER

Esce il consigliere Postal.

La Presidente propone la votazione della questione sospensiva a sensi dell'art. 55 del Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali.

La Presidente pone in votazione la questione sospensiva, che viene respinta con voti favorevoli n. 6 (Campestrin, Perina, Filippi, Avancini, Beretta, Dal Bianco), contrari n. 8 e astenuti n. 1 (Piazza), espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti, nel seguente testo:

Escono i consiglieri Dal Bianco e Beretta.

La Vicesindaco illustra la proposta di deliberazione.

Intervengono:

- SINDACO
- cons. PERINA a nome del Gruppo "Impegno per Levico"
- cons. FILIPPI
- cons. PIAZZA
- cons. ANDREATTA

Escono i consiglieri Perina, Filippi e Avancini.

La Vicesindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione.

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Campestrin, Piazza), espressi in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 10, espressi in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti. Nel seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1738 del 30 luglio 2004 con la quale è stato approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Levico Terme, entrato in vigore il giorno 18 agosto 2004;

preso atto del fatto che il Piano Regolatore Generale del Comune di Levico Terme ha previsto, per le aree contraddistinte dalle pp. ff. 610/2, 652, 655/1, 658, 660, 662, 663/1, 663/2, 663/3, 7700/2 C.C.

Levico e dalle pp.edd. 1689 e 2484 C.C. Levico site sulle sponde del lago di Levico, le seguenti destinazioni urbanistiche:

- "Zone residenziali di completamento" (art. 36 delle Norme del PRG) (parte della p.f. 7700/2 C.C. Levico);
- "Zone a parco" (art. 42 delle Norme del PRG) (p.f. 610/2);
- "Zone ricettive e alberghiere" (art. 43 delle Norme del PRG) (p.ed. 2484 e parte della p.f. 7700/2 C.C. Levico);
- "Zone per attrezzature parco-balneari" (art. 44 delle Norme del PRG) (p.ed. 1629 C.C. Levico);
- "Zona agricola di tutela ambientale" (art. 57 delle Norme del PRG) (pp.ff. 652, 658, 660, 662, 663/1, 663/2, 663/3 C.C. Levico);
- "Viabilità" (art. 62 delle Norme del PRG) (p.f. 655/1 C.C. Levico);

ricordato che in data 10.03.2014 è stato notificato al Comune di Levico Terme, al domicilio eletto presso lo studio degli Avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi, il ricorso avanti al Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale presentato dalla società Taverna di Pedrotti Roberto & C. S.n.c. in persona del legale rappresentante per l'annullamento e l'integrale riforma della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 255/2013 pubblicata mediante deposito in Segreteria in data 24.07.2013, e non notificata, con la quale è stato rigettato il ricorso iscritto sub n. 22/2011 R.G. con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Levico Terme con conseguenziale richiesta di accoglimento delle domande di accertamento del danno ingiusto e di condanna ex art. 30 D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 come formulate in ricorso introduttivo di primo grado;

considerato che l'art. 30 della L.P. 04.03.2008 n. 1 disponeva quanto segue in materia di accordo pubblico-privato:

Art. 30 Accordi tra soggetti pubblici e privati

1. I comuni possono concludere accordi con soggetti privati per recepire nel piano regolatore generale proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di previsioni del piano, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

2. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

3. Gli accordi previsti da questo articolo possono essere stipulati secondo la disciplina sugli accordi di programma di cui all'articolo 43 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige).

rilevato che, ad oggi, l'articolo sopra richiamato è stato sostituito dall'art. 25 "Accordi urbanistici" della L.P. 04 agosto 2015, n. 15, il quale prevede che:

Art. 25

Accordi urbanistici

1. I comuni e le comunità possono concludere accordi urbanistici con i soggetti pubblici o privati interessati, per definire contenuti di rilevante interesse pubblico del PRG o del PTC. Gli accordi sono finalizzati, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, alla determinazione di previsioni dello strumento urbanistico e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Gli accordi urbanistici rispondono a principi di proporzionalità, parità di trattamento, adeguata trasparenza delle condizioni e dei benefici pubblici e privati connessi, specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico che li giustifica, pubblicità.

3. Gli accordi sono stipulati e sono espressamente recepiti nello strumento di pianificazione, con le procedure individuate da questa legge per l'adozione sua o delle sue varianti.

4. La Provincia può concludere accordi urbanistici che hanno ad oggetto la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e d'interesse culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. In questo caso lo schema di accordo è trasmesso al comune per l'acquisizione di un parere obbligatorio relativo ai suoi contenuti ed è contestualmente depositato per trenta giorni presso la struttura provinciale competente in materia di urbanistica. Il comune rilascia il parere nel termine perentorio di trenta giorni. Nel termine di deposito chiunque può presentare osservazioni nel pubblico interesse. L'accordo ha efficacia conformativa rispetto agli strumenti urbanistici.

appurato che in relazione a tale istituto giuridico la società Taverna di Pedrotti Roberto & C. s.n.c., per tramite del proprio legale rappresentante sig. Pedrotti Roberto, nato a Levico in data 08.01.1945 e residente a Levico Terme in loc. Lago n. 2, ha presentato una proposta di accordo pubblico-privato per la riqualificazione dell'area occupata dai complessi turistico-ricettivi del Parc Hotel Du Lac (p.ed. 2484 C.C. Levico) e dello Stabilimento Taverna (p.ed. 1689 C.C. Levico) e del tratto di accesso al percorso lungolago noto come "Strada dei Pescatori";

dato atto del fatto che tale iniziativa risulta essere di notevole interesse pubblico per l'Amministrazione comunale in quanto essa consente di procedere alla definitiva sistemazione del tratto

iniziale della "Strada dei Pescatori", caratterizzata da un notevole traffico ciclo-pedonale nonché alla riqualificazione dell'area circostante su cui insistono due notevoli complessi turistico-ricettivi;

considerato altresì che l'adozione definitiva della variante di cui alla presente deliberazione consente la definizione del contenzioso giudiziario fra la società Taverna ed il Comune di Levico Terme di cui al ricorso in appello presso il Consiglio di Stato di cui sopra;

richiamata la propria deliberazione n. 43 di data 31.07.2013 con la quale il Consiglio Comunale ha provveduto ad adottare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 39 "Varianti al PRG", comma 1, dell'articolo 37 "Adozione del PRG", comma 8 della L.P. 12 agosto 2015, n. 15 e dell'articolo 30 "Accordi tra soggetti pubblici e privati" della L.P. 04 marzo 2008, n. 1 la "Variante puntuale al Piano Regolatore Generale per recepimento dell'accordo pubblico-privato fra il Comune di Levico Terme e la società Taverna di Pedrotti Roberto & C. s.n.c. sulle pp. ff. 652, 655/1, 658, 660, 662, 663/1, 663/2, 663/3 e parte delle pp. ff. 610/2 e 7700/2 C.C. Levico e sulle pp. edd. 1689 e 2484 C.C. Levico (Albergo Du Lac e Stabilimento Taverna)"

rilevato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 42 "Varianti" della L.P. 05.09.1991, n. 22 e s.m. e dell'art. 148 "Disposizioni per l'approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali" della L.P. 04.03.2008, n. 1 e s.m., si è provveduto alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, su un quotidiano locale e sul sito web del Comune di Levico Terme degli avvisi di deposito presso gli uffici Comunali della presente deliberazione consiliare e di tutti gli elementi costituenti la variante di cui all'oggetto dal 27.09.2013;

verificato che la documentazione relativa alla variante in oggetto è rimasta depositata a libera visione del pubblico presso l'Unità Temporanea Progetto Sviluppo Urbanistico del Territorio (ora Ufficio Sviluppo Urbanistico del Territorio)– Via Sluca de Matteoni, n. 2 - a partire dal giorno 27.09.2013 e per la durata di n. 30 (trenta) giorni consecutivi;

dato atto che a seguito del deposito di cui sopra, non sono giunte presso gli Uffici comunali osservazioni in merito alla Variante da parte di soggetti privati;

ricordato che, contestualmente al citato deposito, la variante al PRG in argomento è stata trasmessa al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della PAT;

preso atto della valutazione tecnica del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento prot.n. S013/2014/54034/18.2.2-2013-217 (prat.n. 1930) di data 31.01.2014 espressa ai sensi dell'art. 148 "Disposizioni per l'approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali", comma 5 lett. a) della L.P. 04.03. 2008, n. 1 e delle relative osservazioni in essa formulate al fine del prosieguo dell'iter di approvazione della Variante in oggetto;

ritenuto necessario procedere alla ricognizione e approfondimento delle previsioni di variante alla luce delle osservazioni del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, al fine di una specificazione di dettaglio degli interventi che la società Taverna intende realizzare sull'area di interesse;

contattato a tal fine il legale rappresentante della citata società, che ha incaricato il tecnico di propria fiducia, arch. Licia Pirazzi, di redigere un'ipotesi di massima relativa alla collocazione dei volumi previsti dalla variante stessa;

vista la documentazione tecnica da ultimo consegnata dall'arch. Licia Pirazzi in data 09.08.2016, assunta al Protocollo Generale del Comune di Levico Terme al n. 12075 di data 09.08.2016, allegata alla presente variante e fatta propria dal Consiglio Comunale, nella quale sono indicate le possibili collocazioni dei nuovi volumi da edificare nelle aree interessate;

specificato che la realizzazione delle soluzioni ipotizzate è comunque subordinata al rispetto della disciplina locale, provinciale e nazionale in materia di urbanistica e, più in generale, al rispetto di tutta la disciplina di settore;

preso atto della disponibilità della società Taverna a realizzare gratuitamente a favore del Comune di Levico Terme le seguenti opere:

- la sistemazione del tratto di strada comunale che dà accesso alla Strada dei Pescatori, provvedendo alla sua messa in sicurezza e regolamentazione anche per quanto attiene il traffico veicolare ammeso. L'intervento dovrà essere realizzato secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale e dovrà tendere alla riqualificazione ambientale della zona, con particolare attenzione all'inserimento di elementi verdi ed all'individuazione di percorsi protetti sia per i pedoni che per i ciclisti. Dovrà altresì essere garantito l'agevole accesso alla Strada dei Pescatori degli eventuali mezzi di soccorso, di manutenzione e di pronto intervento che dovessero per qualsiasi motivo accedere al lago;
- la ricostruzione della cabina STET, il ripristino dell'area raccolta differenziata esistente, lo spostamento e la riqualificazione del collegamento fra via Segantini e la sponda del lago a ridosso del parco balneare;

specificato che gli interventi saranno realizzati secondo le indicazioni e sotto la supervisione dell'Amministrazione comunale e che gli stessi dovranno tendere alla riqualificazione ambientale

dell'intera zona, con particolare attenzione all'inserimento di elementi verdi ed all'individuazione di percorsi protetti sia per i pedoni che per i ciclisti;

considerato che l'accordo pubblico-privato impegna le parti nel seguente modo (punti 5,6 e 7 del testo dell'accordo):

- *“Le parti si danno reciprocamente atto che con la definitiva approvazione della variante cui si riferisce il presente accordo verranno meno tutte le controversie tra le stesse in atto ed in particolare la società Taverna rinuncerà a tutte le pretese risarcitorie e/o indennitarie azionate nel ricorso sub n. 22/2011 avanti il TRGA di Trento e a qualsiasi pretesa di risarcimento, indennizzo, ristoro o quant'altro conseguente al diniego di concessione edilizia a firma del Sindaco di Levico Terme 27.08.2001 annullato con sentenza del TRGA di Trento n. 257/2003 ed al diniego di concessione edilizia del Consiglio Comunale di Levico Terme 17.09.2003 n. 45/2003 (annullato con sentenza del TRGA di Trento n. 167/2005), rispettivamente ai danni richiesti per l'asserito ritardo del Comune di Levico nel rilasciare la chiesta concessione edilizia in deroga.*
- *Nell'ottica di consentire una corretta definizione del presente accordo evitando ulteriori aggravii sia per la parte privata che per il Comune i sottoscrittori del presente accordo convengono sin da ora che, essendo stata pubblicata la sentenza del TRGA di Trento n. 255/2013 nel ricorso 22/2011, non si darà corso alla notifica della presente sentenza al fine di consentire una sua eventuale impugnazione nel termine “lungo” di legge, né si provvederà a dare esecuzione alla predetta sentenza fino a quando quantomeno non sarà stato approvato in via definitiva il provvedimento della presente variante da parte della Giunta Provinciale;*
- *Per l'ipotesi in cui la sentenza fosse appellata da parte del privato non essendosi concluso in termini il provvedimento di variante le parti convengono che parte privata provvederà a notificare rinuncia al ricorso in appello”;*

e che quindi l'approvazione della presente variante costituisce atto prodromico al fine del ritiro, da parte della società Taverna, del ricorso in Consiglio di Stato presentato;

evidenziato che il Comune si è attivato al fine di addivenire ad acquisire gratuitamente la Strada dei Pescatori ricorrendo all'art. 31 della L.P. 6/93, e la cui procedura è in corso di conclusione;

dato atto che la società Taverna ha già provveduto alla sistemazione del tratto di strada comunale di congiunzione fra viale Belvedere e la Strada dei Pescatori contestualmente ai “Lavori di risanamento conservativo p.ed. 1689 C.C. Levico, Loc. Al Lago n. 3” di cui alla S.C.I.A. n.196 di data 08.01.2015

evidenziato che, a seguito dall'approvazione della presente Variante, l'accordo pubblico-privato allegato alla deliberazione della prima adozione sarà modificato ed integrato, per quanto attiene le opere a carico del privato, secondo quanto sopra riportato;

rilevato che, a fronte della realizzazione degli interventi di cui sopra, l'accordo pubblico-privato prevede una variante puntuale al PRG avente ad oggetto:

- il cambio di destinazione d'uso a zone ricettive e alberghiere:
 - dell'area occupata dallo Stabilimento Taverna e proprie pertinenze, attualmente inquadrata come zona per attrezzature parco-balneari e come viabilità (p.ed. 1689 e p.f. 655/1 C.C. Levico);
 - di parte dell'area 8 pari a 231 mq) a ridosso dello Stabilimento Taverna, attualmente inquadrata come zona a parco (parte della p.f. 610/2 C.C. Levico), di proprietà comunale di cui si prevede la successiva alienazione ai predetti esercizi;
 - di alcune particelle confinanti con l'albergo Du Lac (pp. ff. 652, 658, 660, 662, 663/1, 663/2 e 663/3 C.C. Levico), attualmente destinate a zone agricole di tutela ambientale;
- la contemporanea riduzione dell'indice volumetrico delle aree facenti capo all'albergo Du Lac ed allo stabilimento Taverna e relative aree limitrofe a 2.00 m³/m² in luogo dei 3,00 m³/m² ammessi genericamente dalla norma (art. 43 delle Norme del PRG), oltre alla previsione:
 - per lo stabilimento Taverna e relative aree limitrofe di un'altezza massima pari a 3 piani fuori terra in luogo dei 4 piani fuori terra ammessi genericamente dalla norma (art. 43 delle Norme del PRG);
 - per l'area facente capo all'albergo Du Lac di un'altezza massima realizzabile di 5 piani fuori terra in luogo dei 4 piani fuori terra ammessi genericamente dalla norma (art. 43 delle Norme del PRG);
 dato atto che con la medesima variante si provvederà inoltre all'aggiornamento cartografico dello stato di fatto derivante dalla permuta del tratto di viabilità comunale che dà accesso alla Strada dei Pescatori di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 52 dd. 14.11.2005 e n. 34 di data 26.10.2006, con la conseguente modifica della destinazione d'uso:

▪ da zone ricettive e alberghiere a viabilità di parte della p.f. 7700/2 C.C. Levico;

▪ da zone residenziali di completamento a viabilità di parte della p.f. 7700/2 C.C. Levico;

appurato che, al fine di disciplinare quanto sopra, è stato sottoscritto l'accordo pubblico-privato di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 di data 31.07.2013. fra il Sindaco del Comune di Levico Terme e la società Taverna di Pedrotti Roberto & C. s.n.c. per tramite del proprio legale rappresentante sig. Pedrotti Roberto;

verificato il contenuto dell'accordo di cui sopra, siglato ai sensi dell'art. 30 della L.P. 4.03.2008, n.1, che si compone di n. 8 articoli;

dato atto che, per errore materiale, nel testo dell'accordo è erroneamente citata la p.f. 673/1 C.C. Levico in luogo della p.f. 663/3 C.C. Levico e non è per contro citata la p.ed. 3682 C.C. Levico, che insiste sulla p.f. 663/3 C.C. Levico, ma che le stesse sono individuate graficamente come facenti parte dell'area oggetto di variante;

considerato che nell'accordo di cui sopra si specifica che gli elaborati di variante *"hanno comunque la prevalenza rispetto a quanto indicato nel presente accordo"*, e che quindi le particelle interessate dal cambio di destinazione urbanistica sono quelle perimetrate nella cartografia;

visti gli elaborati all'uopo predisposti dall'ing. Barbara Eccher dell'Ufficio Sviluppo Urbanistico del Territorio del Servizio Tecnico Comunale in relazione all'accordo pubblico-privato di cui sopra, costituiti da:

- relazione illustrativa e verifica di assoggettabilità;
- relazione illustrativa e verifica di assoggettabilità - raffronto;
- tavola unica;

ai quali si aggiungono gli elaborati tecnici predisposti dall'ing. Licia Pirazzi di cui sopra:

- relazione tecnica;
- tavola viste aeree;
- tavola planimetria;

e la relazione geologica - studio di compatibilità redatta dal geologo Stefano Facchinelli, già allegata in originale alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 di data 31 luglio 2013;

considerato che per la Comunità di Valle "Alta Valsugana e Bersntol" è stato adottato il Piano territoriale con deliberazione dell'Assemblea della Comunità n 18 del 30 giugno 2015;

vista la nota della P.A.T. Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio prot. n. S013/2016/339992/18.2.2-2016-41 dd. 27.06.2016, assunta al prot. com. n. 9790 dd. 27.06.2016;

ritenuta meritevole di approvazione la presente proposta di variante al P.R.G.;

verificato che la presente variante non prevede mutamento della destinazione in atto dei beni gravati da uso civico e che quindi non si rende necessario l'avvio della procedura di cui all'articolo 18 della L.P. 14.06.2005, n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico";

dato atto che, come riportato nella "Verifica di assoggettabilità" redatta ai sensi e per i fini di cui all'art. 3, comma 4 del D.P.P. 14.09.2006 n. 15-68/Leg., la proposta di variante non interferisce in alcun modo con le previsioni ed i contenuti dello strumento di pianificazione locale, ed è in linea con le analisi e le previsioni del Piano Urbanistico Provinciale quale riferimento strategico e programmatico di livello sovraordinato in quanto gli impatti attesi sull'ambiente in considerazione della variante proposta sono prevedibilmente neutri e pertanto la stessa non è da ritenersi soggetta al procedimento di rendicontazione urbanistica;

considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 42, commi 2 e 4 della L.P. 12 Agosto 2015, n. 15, la presente variante al Piano Regolatore Generale non rientra nel computo delle tre varianti adottabili nel biennio

visti:

- la Legge Provinciale 12 Agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio";
- il Testo unico delle leggi regionali dell'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- il vigente P.R.G.;

verificato che, ai sensi dell'art. 119 del C.C.P.L. , in particolare l'art. 11, comma 1 e 3 del relativo allegato E/3, è da corrispondere a favore dell'ing. Barbara Eccher in qualità di progettista nonché per l'apporto amministrativo, l'indennità per atti di pianificazione territoriale, calcolata in base alla tariffa di legge così come disciplinata dalla Circolare ministero LL. PP. 1 dicembre 1969, n. 6679;

dato atto che, fatto salvo quanto riportato al punto precedente, la presente deliberazione non presenta ulteriori profili di rilevanza contabile;

ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per consentire in tempi celeri l'espletamento della procedura di adozione definitiva delle varianti al P.R.G. di cui alla vigente disciplina provinciale in materia;

rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

d e l i b e r a

1. di procedere, per i motivi espressi in premessa, all'approvazione definitiva della variante per accordo pubblico-privato (il cui testo risulta allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 43 di data 07.07.2013, sottoscritto fra il Sindaco del Comune di Levico Terme e la società Taverna di Pedrotti Roberto & C. s.n.c. per tramite del proprio legale rappresentante sig. Pedrotti Roberto ai sensi dell'art. 30

della legge urbanistica), in quanto caratterizzata da rilevante interesse pubblico secondo quanto più in dettaglio specificato nelle premesse e costituente atto prodromico al fine del ritiro del ricorso in Consiglio di Stato da parte della società Taverna, la quale risulta essere costituita dai seguenti elaborati:

- relazione illustrativa e verifica di assoggettabilità;
- relazione illustrativa e verifica di assoggettabilità - raffronto;
- tavola unica;
- relazione tecnica a firma dell'arch. Licia Pirazzi;
- tavola viste aeree a firma dell'arch. Licia Pirazzi;
- tavola planimetria a firma dell'arch. Licia Pirazzi;
- relazione geologica – studio di compatibilità a firma del geol. Stefano Facchinelli (allegata in originale alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 di data 31 luglio 2013);

che dimessi in atti formano parte integrante, vincolante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegati;

2. di dare atto che la presente deliberazione di approvazione costituisce adozione di variante al Piano Regolatore Generale vigente e che pertanto per essa è necessario seguire l'iter procedurale di cui agli articoli 37, 38 e 39 della L.P. 12.08.2015, n. 15 e s.m.;

3. di disporre la trasmissione di copia degli atti e della delibera di adozione definitiva della variante al Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento per i provvedimenti di competenza;

4. di dare atto che, secondo le risultanze di cui all'elaborato "Verifica assoggettabilità a rendicontazione urbanistica", la presente variante non è da assoggettare al procedimento di rendicontazione urbanistica;

5. di dare atto che con l'adozione del presente provvedimento non si modifica la destinazione di beni immobili gravati dal diritto d'uso civico e che, pertanto, non si rende necessario l'espletamento della procedura di cui all'art. 18, comma 3, della L.P. 14.06.2005, n. 6;

6. di dare atto che, dalla data del presente provvedimento decorrono le norme di salvaguardia ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 47 della L.P. 12.08.2015 n. 15.

DELIBERAZIONE N. 36 DEL 19.08.2016 "VARIANTE PUNTUALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER RECEPIMENTO DELL'ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO FRA IL COMUNE DI LEVICO TERME E LA SOCIETÀ TAVERNA DI PEDROTTI ROBERTO & C. S.N.C. SULLE PP.FF. 652, 655/1, 658, 660, 662, 663/1, 663/2, 663/3 E PARTE DELLE PP.FF. 610/2 E 7700/2 C.C. LEVICO E SULLE PP.EDD. 1689 E 2484 C.C. LEVICO (ALBERGO DU LAC E STABILIMENTO TAVERNA) – ADOZIONE DEFINITIVA."

La Presidente comunica la conclusione dei lavori del Consiglio comunale.

La seduta è tolta alle ore 00.35.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- dott.ssa Silvana Campestrin -

IL VICESEGREARIO
- dott. Loris Montagna -

Il presente documento, se in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs. n. 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993).

Sintetico Resoconto scritto redatto ai sensi dell'art. 59 – comma 3 del Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 dd. 26.10.2015.

La registrazione audio delle sedute consiliari, effettuata con tecnologie informatiche adeguate a garantirne la conservazione nel tempo e firmata digitalmente dal Segretario generale e dal Presidente del Consiglio, costituisce il verbale ufficiale della discussione e delle decisioni assunte dal consiglio comunale (comma 1 art. 59).



Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Levico Terme
e p.c.: al Consiglio Comunale



SEDE

MOZIONE: Gestione impianto termale di Levico Terme e Vetriolo

Il sottoscritto Maurizio Dal Bianco, in qualità di portavoce del Movimento 5 Stelle Levico

premessi che

- 1) un articolo dell'Adige del 26 luglio u.s. recitava: "Al Grand Hotel manca l'acqua", il centro termale dell'Hotel è ancora chiuso e i turisti vengono accompagnati con un pullmino presso le Terme di via Vittorio Emanuele e che di tutto ciò non si è avuta nessuna smentita da parte dell'amministrazione e/o della Patrimonia;
- 2) il Movimento 5 stelle l'8 settembre 2015 aveva depositato una mozione affinché venisse fatto un incontro con la cittadinanza per chiarire appunto la situazione del Grand Hotel Imperial e delle Terme, relativamente alla scadenza della loro gestione ed è stata bocciata. Alla luce dei recenti problemi insorti, riterremmo opportuno progettare meglio la gestione di due delle strutture portanti della nostra economia ed immagine turistica;
- 3) si paventano nuove grosse difficoltà, ipotizzando una continuità gestionale del comparto termale di Levico Terme - Vetriolo, dato che come è noto il contratto di affitto dello Stabilimento Termale gestito dalla Società LevicoFin (controllata da LEVICO TERME S.p.a.) già scaduto nel 2015 è stato rinnovato per un solo anno, ovvero fino al dicembre 2016, senza che sia stata paventata nessuna prospettiva gestionale a riguardo;

sottolineato che

- si possono verificare grandi ritardi da parte della P.A.T. nel concretizzare un'eventuale nuovo contratto pluriennale di gestione e che il Grand Hotel Imperial è stato conferito alla Patrimonia S.p.a. (partecipata della Provincia) in forza del Protocollo d'Intesa firmato dai rappresentanti dei Comuni di Levico Terme (nella persona dell'oggi Consigliere Provinciale Passamani), Roncegno Terme, Pergine Valsugana, dal rappresentante di Trentino Sviluppo e dal rappresentante della P.A.T. che prevedeva tra l'altro un investimento sul territorio del nostro Comune pari a circa 20 milioni di euro;
- il compito della Patrimonia S.p.a. si può ovviamente ravvisare nella valorizzazione del patrimonio in proprio possesso, ma ad oggi smembrando l'unicità termale preesistente nel nostro comune, ha creato una "lotta interna" tra le cariche dirigenti della gestione dello stabilimento termale di Levico Terme e Vetriolo e quella del Grand Hotel Imperial, tanto che i primi segnali sono quelli testimoniati dall'articolo di giornale;

considerato che

l'impasse che regna in questo contesto, nasconde probabilmente una strategia per disorientare i vari attori quali gli amministratori pubblici e/o privati, oppure vuole esasperare l'indecisione da parte della P.A.T., in modo tale da creare una cortina fumogena che darebbe spazio alle più disparate e

fantasiose "frottole" con una miriade di soluzioni poco o per nulla funzionali al futuro delle nostre Terme;

la previsione per Levico Terme di una ricaduta economica per investimenti P.A.T sono allo stato attuale delle cose, risibili a fronte delle promesse dimenticate, anche se sottoscritte nel Protocollo firmato nel 2013

ritenendo che

tutti questi aspetti vadano illustrati adeguatamente alla popolazione e agli Amministratori Comunali data l'importanza storica, economica e sociale, rivestita dal compendio termale per la nostra Comunità

chiede
che il sindaco ed il Consiglio Comunale

si impegnino ad organizzare un incontro pubblico nel mese di ottobre p.v. o comunque quanto prima, in modo di avere a disposizione un adeguato lasso di tempo prima dell'imminente scadenza del 31/12/2016 nel quale maturare nuove prospettive, invitando anche il Consigliere Passamani, firmatario del Protocollo di cui sopra, per condividere coscientemente lo stato attuale delle cose e condividere l'eventuale prospettiva progettuale individuata da codesta amministrazione provinciale, con i cittadini e con tutte le categorie interessate

Levico Terme, 1 agosto 2016

Movimento 5 Stelle Levico Terme
Maurizio Dal Bianco

